



**DETERMINAZIONE N. 459/2020**

**OGGETTO: Chiarimenti applicativi in merito alle Circolari AGID nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA e dei servizi SaaS per il Cloud della PA. Annullamento e sostituzione della Determinazione n. 419/2020.**

**VISTI** gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Suppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con cui l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

**VISTA** la Circolare AGID n. 2 del 9 aprile 2018, recante “Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA”;

**VISTA** la Circolare AGID n. 3 del 9 aprile 2018, recante “Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA”;

**VISTO** il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2020 a firma del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, registrato dalla Corte dei Conti al n. 2053/2020;

**VISTA** la determinazione AGID n. 419 del 22 settembre 2020, recante “Chiarimenti applicativi in merito alle Circolari AGID nn. 2 e 3 del 9 aprile 2018, recanti i criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA e dei servizi SaaS per il Cloud della PA”;

**RITENUTO** necessario procedere alla riformulazione di tali chiarimenti applicativi al fine di migliorare l’incisività di quanto ivi espresso;

## **DETERMINA**

**1.** di approvare l'allegata Circolare n. 2/2020 concernente chiarimenti applicativi in merito alle Circolari AGID n. 2/2018 e n. 3/2018, approvate entrambe il 9 aprile 2018 e recanti rispettivamente "Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA" e "Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA";

**2.** di annullare e sostituire la Determinazione AGID n. 419 del 20 settembre 2020 con la presente Determinazione;

**3.** di autorizzare la pubblicazione della comunicazione di adozione dell'allegata Circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Sottoscritto digitalmente.

**Francesco Paorici**



## **CIRCOLARE N. 2 DEL 28 OTTOBRE 2020**

Con la presente Circolare si formulano i seguenti chiarimenti applicativi in merito a quanto disciplinato nelle Circolari AGID n. 2/2018 e n. 3/2018, approvate entrambe il 9 aprile 2018 e recanti rispettivamente “*Criteri per la qualificazione dei Cloud Service Provider per la PA*” e “*Criteri per la qualificazione di servizi SaaS per il Cloud della PA*”:

**a)** la data di conseguimento della qualificazione coincide con la data di acquisizione, mediante la piattaforma AGID dedicata, della relativa richiesta e della correlata documentazione da parte del soggetto istante. La pubblicazione sul Catalogo avviene dopo le verifiche formali sulla documentazione prodotta. In caso di non conformità riscontrate da AGID e segnalate al fornitore, questi provvede a produrre le integrazioni e/o le rettifiche necessarie nei tempi indicati. In assenza di riscontro nei tempi previsti, la scheda del fornitore sarà pubblicata evidenziando la presenza di una non conformità formale;

**b)** qualora uno dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 rilevi la non conformità dei servizi *cloud* rispetto a quanto dichiarato dal fornitore in sede di qualificazione, il medesimo soggetto è tenuto a segnalare tale circostanza all’AGID che procede alla revoca della qualificazione se, a seguito di specifica verifica, la segnalazione risulta fondata.

**Il Direttore Generale**

**Francesco Paorici**